

Contenzioso

## Previti con Rti nella vittoria contro Facebook



Accertata la natura illecita della presenza su un profilo Facebook di collegamenti ipertestuali che conducevano alla visione di immagini tratte dalle reti televisive di Rti

[Previti](#), con **Stefano Previti** (in foto), **Alessandro La Rosa** e **Vincenzo Colarocco**, ha assistito **Rti** nella causa contro il social network **Facebook** per la pubblicazione di contenuti audiovisivi di terzi tramite link non autorizzati conducenti ad una piattaforma terza (**YouTube**) che conducevano alla visione di immagini tratte dalle reti televisive Rti (gruppo **Mediaset**).

Il Tribunale delle Imprese di Roma, con sentenza n. 3512/2019 pubblicata il 15/2/2019, ha aderito all'orientamento della Corte di Giustizia Ue in materia di violazioni dei diritti autorali commessi attraverso la tecnica del linking. Inoltre la Sezione Impresa della Corte romana ha riconosciuto la responsabilità della Facebook Inc. «per aver concorso, quantomeno con condotta omissiva, alle violazioni poste in essere dagli utenti che hanno fattivamente creato il profilo Facebook in contestazione».

Il Tribunale ha altresì considerato Facebook responsabile per i contenuti diffamatori postati dagli utenti, per non averli rimossi a seguito di apposita segnalazione.

# Facebook pubblica link protetti da copyright e viene condannato

## I principi della sentenza del Tribunale di Roma

a cura di **Alessandro La Rosa**, Osservatorio Web Legalità

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3512/2019 pubblicata il 15.2.2019, ha accertato la natura illecita della presenza su un profilo **Facebook** di **collegamenti ipertestuali (links)** che conducevano alla visione di immagini tratte dalle reti televisive di RTI (società del Gruppo Mediaset).

La Corte romana ha dato atto dell'orientamento granitico della Corte di Giustizia UE in materia di violazioni dei diritti autorali commessi attraverso la tecnica del **linking**: *"Sul carattere illecito della pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare, si è più volte espressa anche la CGUE, la quale ha affermato che "l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29" (sentenza del 26.4.2017, C-527/15) e che "la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera" (sentenza del 7.8.2018, C-161/17). La pubblicazione di cc.dd. **hyperlink** in assenza di specifica autorizzazione da parte del titolare deve pertanto ritenersi illecita, poiché costituisce atto di comunicazione dell'opera "verso un **pubblico nuovo** diverso da quello in origine autorizzato dall'attrice".*

Quanto, invece, alla natura giuridica della responsabilità di Facebook, è stata riconosciuta dal Tribunale **"per aver concorso, quantomeno con condotta omissiva, alle violazioni poste in essere dagli utenti che hanno fattivamente creato il profilo Facebook in contestazione"**.

Il Tribunale ha altresì richiamato il considerando 48 della direttiva 2000/31, che prevede la possibilità, per gli Stati membri, di *"chiedere ai prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite". Ne segue che "la conoscenza dell'illiceità dei dati memorizzati, comunque acquisita fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi".* L'inerzia protratta in modo **ingiustificato è sempre fonte di responsabilità,**

**indipendentemente dall'esistenza di un ordine dell'Autorità.** Quindi, a prescindere dal ruolo svolto in concreto da Facebook *"anche il cd. hosting provider passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, deve attivarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella*

*diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate".*

Sotto questo profilo, Facebook ha contestato l'idoneità delle diffide trasmesse da RTI, che non contenevano gli URL dei contenuti censurati: difesa ritenuta dalla Corte "**del tutto priva di pregio giuridico**" poiché "l'indicazione dell'URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma, ma rappresenta soltanto il "luogo" dove i contenuti sono reperibili e, quindi, non costituisce un presupposto indispensabile per la loro individuazione".

## Mediaset vince su Facebook: il social aveva link a contenuti protetti e offese

DI ANDREA SECCHI

Facebook è responsabile: sia delle violazioni del diritto d'autore anche se nel social sono postati solo link ai contenuti, sia della lesione di onore, decoro, reputazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma in una causa che ha opposto Mediaset al social network per alcune violazioni che risalgono al 2010 e che riguardano la serie animata *Kilari*, trasmessa da Italia Uno.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, insieme con le varie altre che negli ultimi tempi si sono occupate del rapporto fra il diritto d'autore e le grandi piattaforme online, soprattutto ora che si lavora alla riforma sulla direttiva Ue in materia (si veda l'altro articolo in pagina). Ma la caratteristica della pronuncia è che tratta diversi ambiti e non solo il copyright. E il succo è questo: Facebook aveva saputo da Mediaset (per l'esattezza da Rti) che ospitava contenuti lesivi di vari diritti e però ha tergiversato per due anni prima di eliminarli. Non aveva l'obbligo di agire con un filtro prima, ma una volta avutane notizia sì.

A dare il via all'azione di Mediaset è stato un gruppo chiamato «Valentina Ponzzone nei panni di Kilari è assolutamente ridicola», in cui veniva presa di mira la cantante della sigla del cartone oltre alla stessa Mediaset (in misura minore) con commenti, secondo il Tribunale, «dileggianti», a «carattere offensivo e ingiurioso» che non avevano niente a che fare con il diritto di critica e satira, anche perché non erano strumentalmente collegati al dissenso. Va bene criticare, insomma, ma offendere gratuitamente è un'altra cosa.

Sempre nel gruppo, inoltre, si trovavano un paio di link a video di YouTube con la sigla della serie, di cui ovviamente il portale non aveva i diritti. Solo link, non contenuti ospitati, ma anche in questo caso i giudici hanno ricordato come la Corte Ue avesse già

stabilito in passato che mettere a disposizione link significava mettere a disposizione i contenuti illegali a un pubblico nuovo e quindi nuova violazione del copyright.

Il problema, però, non è tanto che questi contenuti siano apparsi su Facebook, quanto che il social non abbia fatto niente per eliminarli in due anni, come detto: Rti ha spedito cinque raccomandate con diffida da febbraio ad aprile del 2010, mentre la rimozione è avvenuta a gennaio del 2012. Secondo il tribunale, Facebook non avrebbe dovuto aspettare la comunicazione di una pubblica autorità, bastava quella del soggetto offeso.

Il risultato di tutto ciò è che Rti, rappresentata dallo Studio **Previti**, ha ottenuto l'accertamento degli illeciti e l'inibizione per il futuro, oltre al risarcimento danni, sebbene di molto inferiore a quanto richiesto: 15 mila per Valentina Ponzzone e 15,6 mila per il gruppo televisivo oltre a circa 8 mila euro di spese (il risarcimento richiesto era di 250 mila euro a testa).

Ma com'è che Facebook è stato ritenuto responsabile, sebbene la direttiva europea sull'e-commerce stabilisca che gli Internet service provider non lo siano per i contenuti veicolati? Il tribunale ha fatto propria la distinzione fra semplici provider, nei quali le informazioni semplicemente transitano, e le attività di hosting che invece le memorizzano per lungo tempo allo scopo di renderle disponibili agli utenti. Riconoscere la responsabilità di queste ultime «costituisce il giusto punto di equilibrio tra i vari diritti protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: da una parte, quelli di cui godono i titolari di diritti d'autore, dall'altra la libertà d'impresa dei fornitori di accesso a internet e il diritto degli utenti di ricevere o comunicare informazioni». Niente compiti di censura, insomma, giusto «diligenza» per «individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».

